



**REGIONE SICILIANA – COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA – ME**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 24 del Reg.

Data 29.11.2013

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi (TARES)**

L'anno Duemilatredici il giorno Ventinove del mese di Novembre alle ore 09.00 e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari "Falcone e Borsellino" del Comune suddetto.

Alla seconda convocazione in sessione Urgente, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
PETTIGNANO	Massimo Maria	X	
LOLLO	Valentino		X
LOMBARDO	Luigi Calogero	X	
VENTIMIGLIA	Rosalia	X	
ZUMBINO	Antonino	X	
MILETI	Rosetta	X	
CELESTI	Antonino Giuseppe	X	
MONACHINO	Emanuele		X
ARMELI	Antonino		X
NOTO	Calogero	X	
FRANCHINA	Domenico		X
SCURRIA	Giuseppe		X

Assegnati n. 12

Presenti n. 07

In carica n. 12

Assenti n. 05

Sono altresì presenti : il Sindaco PIZZOLANTE Giuseppe

Partecipa il Segretario comunale Dott. Stancampiano Carmela

La seduta è pubblica.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PETTIGNANO Massimo Maria nella qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi (TARES)**

Il Presidente del Consiglio constatata l'assenza del segretario Comunale, sospende per 15 minuti la seduta.

Alle ore 09:15 viene ripresa la seduta

Sono presenti i seguenti Consiglieri Comunale :

**Pettignano Massimo**

**Lombardo Luigi**

**Ventimiglia Rosalia**

**Zumbino Antonino**

**Mileti Rosetta**

**Celesti Antonino**

**Noto Calogero**

**E' presente il Sindaco G. Pizzolante**

**Il Presidente del Consiglio Pettignano Massimo**, invita il Consiglio Comunale a rispettare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della Sardegna.

**Interviene il Sindaco**, il quale relaziona sull'argomento in discussione, precisando che in tutti i comuni del territorio nazionale a decorrere dal 01 Gennaio 2013 è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in conseguenza al fatto che sono stati aboliti la TARSU e la TIA; chiarisce che l'adempimento da parte del Consiglio nell'approvazione del suddetto regolamento è valido solo per l'anno in corso, e si sofferma infine su alcuni articoli del regolamento in questione.

**Interviene il Consigliere Noto**, il quale dopo aver dato lettura dell'art. 54 dello Statuto, stigmatizza che i cittadini non possono intervenire o fare proposte. Fa presente che il regolamento non opera una attenta valutazione sulle abitazioni di campagna, distanti dal paese e fa presente ancora che è illegittimo depositare rifiuti nei propri terreni.

**Interviene nuovamente il Sindaco**, il quale esterna le note difficoltà dell'amministratore nell'affrontare i gravi problemi del Comune specialmente in un momento così difficile; precisa comunque che l'amministrazione si è prorogata ad essere il più possibile equa, inoltre come si evince dal piano finanziario si è cercato di agevolare anche le attività commerciali. Specifica inoltre che è previsto anche una quota pari al 0,30€ per metro quadro che andrà allo stato e che bisogna pagare entro il sedici Dicembre 2013.

**In Consigliere Noto** ribadisce che i cittadini per qualsiasi iniziativa devono essere posti nelle condizioni di poter dare un valido contributo.

**Il Sindaco** si sofferma sull'art. 54 dello Statuto e precisa che il regolamento relativo alla TIA è stato approvato dal Consiglio comunale senza precedenti pubblicazioni.

Dopo breve discussioni e chiarimenti tecnici il Presidente mette ai voti la suddetta proposta.

**Il Consigliere Noto** ringrazia il Presidente del Consiglio per il minuto di silenzio osservato all'inizio di seduta, e dichiara di non partecipare alla votazione e si allontana dall'aula.

Presenti 06

**Il Consigliere Lombardo Luigi** dichiara di votare favorevolmente;

**Il Capogruppo Zumbino Antonino**, dichiara che il gruppo di maggioranza vota favorevolmente ad unanimità.

Messa ai voti la suddetta proposta ottiene il seguente risultato:

**Presenti Consiglieri N. 06**

**Voti Favorevoli N. 06**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la suddetta proposta avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi (TARES)”;

Uditi gli interventi che precedono;

In armonia con esito della votazione

### **DELIBERA**

Approvare, l’allegata proposta di deliberazione con oggetto “Approvazione Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi (TARES) ” che è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

# **Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARES (All. A)**

## **Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali  
Associazioni o istituzioni politiche  
Associazioni o istituzioni culturali  
Associazioni o istituzioni sindacali  
Associazioni o istituzioni previdenziali  
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro  
Associazioni o istituzioni benefiche  
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche  
Associazioni o istituzioni religiose  
Scuole da ballo  
Sale da gioco  
Sale da ballo e da divertimento  
Musei e gallerie pubbliche e private  
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado  
Scuole parificate di ogni ordine e grado  
Scuole private di ogni ordine e grado  
Scuole del preobbligo pubbliche  
Scuole del preobbligo private  
Aree scoperte in uso  
Locali dove si svolgono attività educative  
Centri di istruzione e formazione lavoro

## **Classe 2 - Cinematografi e teatri**

Cinema  
Teatri  
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.  
Locali destinati a congressi convegni

## **Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**

Autorimesse in genere  
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio  
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano  
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti  
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.  
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio  
Magazzino deposito in genere senza vendita  
Magazzini deposito di stoccaggio  
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

## **Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**

Campi da calcio  
Campi da tennis  
Piscine  
Bocciodromi e simili  
Palestre ginnico sportive  
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva  
Distributori carburanti  
Aree scoperte distributori carburante  
Campeggi

**Classe 5- Esposizioni, autosaloni**

Saloni esposizione in genere  
Gallerie d'asta

**Classe 6 - Alberghi con ristorante****Classe 7 - Alberghi senza ristorante**

Ostelli per la gioventù  
Foresterie  
Alberghi diurni e simili  
Alberghi  
Locande  
Pensioni  
Affittacamere e alloggi  
Residences  
Case albergo  
Bed and Breakfast  
Aree scoperte in uso

**Classe 8 - Case di cura e riposo**

Soggiorni anziani  
Case di cura e riposo  
Case per ferie  
Colonie  
Caserme e carceri  
Collegi ed istituti privati di educazione  
Collettività e convivenze in genere  
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

**Classe 9 - Ospedali**

Ospedali

**Classe 10 - Uffici, agenzie, studi professionali**

Enti pubblici  
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli  
Studi legali  
Studi tecnici  
Studi ragioneria  
Studi sanitari  
Studi privati  
Uffici assicurativi  
Uffici in genere  
Autoscuole  
Laboratori di analisi  
Agenzie di viaggio  
Ricevitorie lotto totip totocalcio  
Internet point  
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi  
Emittenti radio tv pubbliche e private

**Classe 11 - Banche ed istituti di credito**

Istituti bancari di credito  
Istituti assicurativi pubblici  
Istituti assicurativi privati

Istituti finanziari pubblici  
Istituti finanziari privati

**Classe 12 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli**

Librerie  
Cartolerie  
Bazar  
Abbigliamento  
Pelletterie  
Pelliccerie  
Elettrodomestici  
Materiale elettrico  
Apparecchi radio tv  
Articoli casalinghi  
Giocattoli  
Colori e vernici  
Articoli sportivi  
Calzature  
Sementi e prodotti agricoli e da giardino  
Mobili  
Materiale idraulico  
Materiale riscaldamento  
Prodotti di profumeria e cosmesi  
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita  
Aree scoperte in uso  
Negozi di mobili e macchine per uffici  
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti  
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

**Classe 13- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**

Edicole giornali  
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari  
Tabaccherie  
Farmacie  
Erboristerie  
Articoli sanitari  
Articoli di odontotecnica  
Negozi vendita giornali  
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

**Classe 14 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato**

Gioiellerie e Orologerie  
Pietre e metalli preziosi  
Antiquariato  
Negozi di filatelia e numismatica  
Aree scoperte in uso negozi ecc.  
Ceramica  
Vetri e specialità veneziane  
Strumenti musicali  
Bigiotterie  
Dischi e videocassette  
Tessuti  
Articoli di ottica  
Articoli di fotografia  
Negozi mercerie e filati  
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita  
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

**Classe 15 - Banchi di mercato beni durevoli**

Locali e aree mercati beni non alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di beni non alimentari

**Classe 16 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.

Parrucchieri e barbieri

Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

**Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**

Elettricista

Negozi pulitura a secco

Laboratori e botteghe artigiane

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi

Falegnamerie

Legatorie

Aree scoperte in uso

**Classe 18 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto**

Autofficine

Carrozzerie

Elettrauto

Officine in genere

Aree scoperte in uso

**Classe 19 - Attività industriali con capannoni di produzione**

Stabilimenti industriali

**Classe 20 - Attività artigianali di produzione beni specifici**

Attività artigianali di produzione beni specifici

**Classe 21 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Friggitorie

Self service

Pizzerie

Tavole calde

Agriturismo

Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Aree scoperte in uso

Club privati con somministrazione di alimenti e bevande

**Classe 22 - Mense, birrerie, amburgherie)**

Mense popolari

Refettori in genere

Mense

Birrerie

Osterie senza cucina

Amburgherie

**Classe 23 - Bar, caffè, pasticceria**

Bar

Caffè  
Bar pasticcerie  
Bar gelaterie  
Aree scoperte in uso  
Gelaterie  
Pasticcerie  
Club privati con somministrazione di bevande

**Classe 24- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**

Negozi confetterie e dolciumi in genere  
Negozi generi alimentari  
Panifici  
Latterie  
Macellerie  
Salumerie  
Pollerie  
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso  
Bottiglierie, vendita vino  
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari  
Locali vendita ingrosso e/o depositi generi alimentari

**Classe 25 - Plurilicenze alimentari e/o miste**

Plurilicenze alimentari e/o miste

**Classe 26 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**

Negozi di frutta e verdura  
Pescherie  
Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab  
Aree scoperte in uso  
Negozi di fiori  
Locali vendita serre  
Locali pertinenti alle attività

**Classe 27 - Ipermercati di generi misti**

Ipermercati di generi misti

**Classe 28 - Banchi di mercato generi alimentari**

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari  
Posteggi di generi alimentari  
Aree scoperte in uso  
Banchi di generi alimentari

**Classe 29 - Discoteche, night club**

Night clubs  
Ritrovi notturni con bar ristoro  
Clubs privati adibiti a night club

**COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA**  
(Provincia di MESSINA)

**UFFICIO DEL REVISORE UNICO**

PARERE N.

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Il sottoscritto NATOLI ALESSIO CRISTIAN MARIA nella qualità di Revisore unico del Comune di S.Salvatore di Fitalia nominato per il triennio 2012/2014 con Delibera di Consiglio n° 9 del 30/05/2012, al fine di rendere concreta la collaborazione con l'Amministrazione Comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'Art. 1 comma 1 della L.R. 18/81.

VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;


Esaminata la proposta di delibera di cui all'oggetto esprime parere

**FAVOREVOLE**

S.Salvatore di Fitalia 26/11/2013

**Il Revisore Unico**

Dott. Natoli Alessio C. M.





COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA  
Provincia di MESSINA

**Proposta di deliberazione consiliare presentata dal Sindaco**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

**Premesso che** l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., ha previsto l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 del Tributo comunale sui Rifiuti E Servizi (TARES) tributo che sostituisce sia la TARSU che la TIA;

**CHE** il nuovo tributo è articolato in due componenti: una relativa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento e una maggiorazione destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

**VISTO**, in particolare, l'art. 14, comma 22 della Legge 22 dicembre 2011 n. 214 il quale prevede specificatamente che il Consiglio Comunale con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina la disciplina per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti E sui Servizi, concernente tra l'altro:


1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
2. la disciplina delle riduzioni tariffarie ed esenzioni;
3. i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;


**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sopra richiamate,

#### **SI PROPONE DI**

- 1) **APPROVARE** l'allegato Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi composto da n. 24 Articoli;
- 2) **PUBBLICARE** sul sito Web istituzionale la presente deliberazione;
- 3) **INVIARE** la presente deliberazione tariffaria relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 4) **DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Tributi per tutti gli atti consequenziali alla approvazione della presente proposta.

**IL PROPONENTE**





COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA  
Provincia di MESSINA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  
(TARES) DEL COMUNE DI SAN SALVATORE DI  
FITALIA (ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 6  
dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre  
2011, n. 214 e s.m.i).**

<b>CAPO I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>Pag. 3</b>
	INDICE	Pag. 2
Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 3
Art. 2	ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	Pag. 3
Art. 3	PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO	Pag. 3
Art. 4	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	Pag. 4
Art. 5	MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI	Pag. 4
Art. 6	CAUSE DI ESCLUSIONE	Pag. 5
Art. 7	MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI	Pag. 5
<b>CAPO II</b>	<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>Pag. 6</b>
Art. 8	UTENZE DOMESTICHE	Pag. 6
<b>CAPO III</b>	<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>Pag. 6</b>
Art. 9	UTENZE NON DOMESTICHE	Pag. 6
Art. 10	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	Pag. 7
<b>CAPO IV</b>	<b>MODALITÀ GESTIONALI</b>	<b>Pag. 7</b>
Art. 11	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	Pag. 7
Art. 12	DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE	Pag. 7
<b>CAPO V</b>	<b>RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI</b>	<b>Pag. 8</b>
Art. 13	RIDUZIONI TARIFFARIE	Pag. 8
Art. 14	PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	Pag. 9
<b>CAPO VI</b>	<b>RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI</b>	<b>Pag. 9</b>
Art. 15	RISCOSSIONE	Pag. 9
Art. 16	FUNZIONARIO RESPONSABILE	Pag. 10
Art. 17	CONTROLLI	Pag. 10
Art. 18	ACCERTAMENTI	Pag. 10
Art. 19	RISCOSSIONE COATTIVA	Pag. 11
Art. 20	CONTENZIOSO	Pag. 11
Art. 21	SANZIONI E INTERESSI	Pag. 12
Art. 22	RIMBORSI	Pag. 12
Art. 23	NORME FINALI	Pag. 12
Art. 24	ENTRATA IN VIGORE	Pag. 13

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

### **Art. 2**

#### **Istituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito, in tutto il territorio di San Salvatore di Fitalia, il tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; il servizio è svolto in regime di privativa.

### **Art. 3**

#### **Presupposti del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.  
Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
6. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
7. In caso di utilizzi temporanei di durata inferiore all'anno il tributo è dovuto proporzionalmente al periodo di occupazione dei locali.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

9. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

#### **Art. 4 Determinazione della tariffa**

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al presente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

3. La tariffa è articolata tra utenze "domestiche" e "non domestiche".

4. Le utenze domestiche, a loro volta, prevedono una parte fissa ed una variabile; la tariffa relativa alla parte fissa è impostata sui seguenti parametri: mq ed occupanti dell'abitazione; quella attinente la parte variabile è formata esclusivamente sul numero degli occupanti. Per le utenze non domestiche, invece, sono state previste n. 29 tariffe in base al tipo di attività.

Ogni singola tariffa "non domestica" è articolata in forma unica (cioè tariffa per mq dell'immobile) e, quindi, non prevede (come per le domestiche) parte fissa e variabile.

5. Le varie tariffe sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in funzione al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a valere per l'anno di riferimento. Tale piano dovrà prevedere tutte le spese che il Comune dovrà sostenere per la gestione dell'intero servizio.

In caso di mancata deliberazione, si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

#### **Art. 5 Modalità di computo delle superfici**

1. La superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza, dal contratto di affitto o dagli eventuali dati catastali (se si tratta di aree di proprietà privata) ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

2. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate d'ufficio. Il Comune, può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

## **Art. 6**

### **Cause di Esclusione**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come a titolo esemplificativo:

a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, macchinari;

b) le unità immobiliari per le quali è stata rilasciata idonea documentazione di inagibilità o inabitabilità, di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

c) gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree scoperte adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli;

d) i locali e le aree occupate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente a quelli destinati specificatamente ed in via esclusiva alla celebrazione dei riti ed attività pastorale in genere;

e) le aree che mantengono destinazione agricola quali le superfici produttive di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo o forestale, legnaie, fienili, depositi di messi agricoli ad eccezione dei locali destinati ad abitazioni rurali;

f) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti;

g) locali (a partire da mq 500) adibiti a produzioni di beni specifici i cui rifiuti non sono assimilabili agli urbani.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti o qualsiasi tipo di documentazione che attesti di trovarsi in una delle condizioni di cui ai commi precedenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente o parzialmente escluse da tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 7**

### **Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili**

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

2. La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo.

## **CAPO II - UTENZE DOMESTICHE**

### **Art. 8**

#### **Utenze domestiche**

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico (o dell'eventuale persona convivente), nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze utilizzate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata proporzionalmente alla superficie occupata dai rispettivi nuclei.
5. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall'utente, l'ufficio provvede a verificare la consistenza del nucleo dai registri anagrafici salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
6. Per i nuclei "non residenti" viene considerato un solo occupante.

## **CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE**

### **Art. 9**

#### **Utenze non domestiche**

1. Nelle utenze "non domestiche" rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le utenze "non domestiche" sono classificate in base alla tipologia dell'attività prevalente, con riferimento al codice ATECO.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, uffici, esposizione, mense, deposito, ecc.); fanno eccezione le aziende che svolgono la loro attività su superfici superiori a mq 500 per le quali è possibile differenziare le tariffe in base ai diversi settori aziendali (es. superficie vendita, uffici, esposizione, mense, deposito, ecc.). In tale caso, occorrerà presentare idonea istanza corredata da rappresentazione planimetrica dei locali.
4. La tariffa applicabile alle utenze "non domestiche" con occupazione temporanea, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi (ambulanti, locali con apertura fine settimana o periodo estivo ecc..) è rapportata ai giorni di effettiva occupazione.
5. Le associazioni, i club, i circoli o altra forma giuridica similare per i quali sia stata rilasciata dal Comune idonea autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, verranno assoggettati alle tariffe corrispondenti tariffe inerenti le attività similari (bar, ristoranti, pizzerie, ecc).

**Art. 10**  
**Istituzioni scolastiche**

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali sono tenute alla corresponsione della TARES. A tal uopo, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008 il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
2. Le istituzioni scolastiche private sono assoggettate alla tariffa ordinaria prevista al n. 1 dell'allegata classificazione (All. A) e cioè "Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto".

**CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI**

**Art. 11**  
**Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente, per l'esercizio successivo dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 7, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

**Art. 12**  
**Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione**

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
  - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
  - b) il Codice Fiscale;
  - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
  - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica o se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc..) e nel caso di locazione dell'immobile copia del contratto di locazione ovvero i dati identificativi del proprietario (cognome nome, codice fiscale, residenza, recapito telefonico);
  - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
  - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

- i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- n) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- o) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- p) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
- r) la planimetria dei locali occupati.

3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5. La variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.

6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giorni.

7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare (o parte di esso) verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

10. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti, sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

## **CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI**

### **Art.13**

#### **Riduzioni tariffarie**

1. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 della legge 214/2011 e s.m.i. la tariffa è calcolata considerando un solo componente a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti (secondo case), da soggetti

non residenti o iscritti all'A.I.R.E del Comune; in tali casi, comunque, l'immobile non deve risultare locato;

2) Nel caso in cui il Comune decida di predisporre (per alcune vie o borgate) la raccolta rifiuti tramite cassonetti, sarà prevista una detassazione del 30% per gli utenti le cui abitazioni distano più di 500 metri dal più vicino contenitore;

6. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 al del presente articolo, non sono cumulabili fra loro;

7. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro 30 giorni dal loro verificarsi e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.

#### **Articolo 14**

#### **Produzione di rifiuti speciali non assimilati**

1. Nel caso di produzione di rifiuti speciali, le connesse attività hanno diritto ad una detassazione del 30% a condizione che provvedano a fornire idonea documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali a mezzo di apposita ditta specializzata.

### **CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI**

#### **Art. 15**

#### **Riscossione**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di San Salvatore di Fitalia che può avvalersi anche di un soggetto gestore del servizio per la gestione delle banche dati, l'elaborazione delle liste di carico e la rendicontazione degli incassi sulla base di apposite Convenzioni.

2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 7 e dell'addizionale provinciale di cui all'art. 11, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al Comune.

Il versamento del tributo comunale è effettuato mediante i bollettini di conto corrente postale inviati dal Comune unitamente all'avviso di pagamento oppure tramite le altre modalità previste dalla legge. Il pagamento deve essere effettuato in n° 3 rate scadenti l'ultimo giorno lavorativo dei mesi di maggio, settembre e dicembre dell'anno di riferimento oppure in soluzione unica entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di maggio (coincidente con la prima rata). Per giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedì al venerdì con esclusione delle festività nazionali

3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale oppure tramite agenzie di recapito autorizzate o messi comunali.

4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso di pagamento stesso, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo di versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione del tributo da liquidare.

5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni, in corso d'anno, del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o

da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 5 €. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

### **Art. 16 Funzionario Responsabile**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Art. 17 Controlli**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 c. 4 e dall'art. 8 c. 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati.

### **Art. 18 Accertamenti**

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi, parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;

- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

#### **Art. 19 Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

#### **Art. 20 Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D. Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.

#### **Art. 21 Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è facoltà del Comune applicare le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

2. In caso di effettiva applicazione delle sanzioni il Comune provvederà ad applicare le sanzioni minime previste dalla legge.
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta di base si applicano gli interessi legali.
4. Gli interessi e le eventuali sanzioni per omesso o insufficiente versamento vengono calcolati a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.

#### **Art. 22** **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 23** **Norme finali**

1. Per l'anno 2013, il versamento delle rate è stabilito come segue:
  - 1) prima rata entro il 28/12/2013
  - 2) seconda rata entro il 15/02/2014Inoltre la maggiorazione di 0,30 € a metro quadrato riservata allo Stato deve essere versata entro il 15/12/2013
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.


#### **Art. 24** **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013.




Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO C.le



---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è ~~stata~~ /verrà affissa all'Albo Pretorio C.le il giorno 16/12/2013, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;

Il Segretario Comunale

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

- Avendo il Consiglio Comunale dichiarato l'immediata eseguibilità'
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_


Il Segretario Comunale

---

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  


IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO C.le



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è ~~stata~~ verrà affissa all'Albo Pretorio C.le il giorno 16/12/2013, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;

Il Segretario Comunale

Fl. STANCARIANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

26/12/2013

Avendo il Consiglio Comunale dichiarato l'immediata eseguibilità?

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Fl. STANCARIANO